



COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

Piazza Trento e Trieste, 4 - C.A.P. 56043 - P. IVA: 00389450503 - Tel. 050/657311 - Fax 050/657330
www.comune.fauglia.pi.it - PEC: comune.fauglia@postacert.toscana.it

REGOLAMENTO COMUNALE

Recante Norme e criteri per la

Ripartizione del Fondo Incentivante per

le funzioni Tecniche di cui all'art. 113

del Decreto legislativo n° 50 del

18/04/2016 con le disposizioni

integrative e correttive del

D.Lgs. 56/2017 del 19.04.2017

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 19.12.2017

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI
CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Obiettivi e finalità.....	3
Art. 2 - Campo di applicazione.....	3
CAPO II - FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE	4
Art. 3 - Costituzione e accantonamento.....	4
Art. 4 - Percentuale effettiva del fondo.....	4
CAPO III -RIPARTIZIONE DEL FONDO	5
Art. 5 - Percentuale destinata alla ripartizione del fondo.....	5
Art. 6 - Conferimento degli incarichi e individuazione del personale.....	6
Art. 7 - Ripartizione dell'incentivo.....	8
Art. 8 – Penali.....	11
Art. 9 - Liquidazione del compenso incentivante.....	11
CAPO V - NORME FINALI	11
Art. 10 – Efficacia ed entrata in vigore.....	12

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del D.Lgs. 56 del 19.04.2017 (disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.50/2016), e di seguito denominato "Codice appalti".

2. Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Amministrazione Comunale di Fauglia, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la Valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice appalti, nonché tra i loro collaboratori

2. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

3. Gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati titolari del permesso di costruire o di altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'art.16 comma 2 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e dell'art. 28 c.5 della L.17 agosto n. 1150, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.

4. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie. Sono altresì esclusi dagli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture affidati in forma diretta ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del Codice degli appalti, ovvero gli affidamenti di importo inferiore a €. 20.000,00 e i lavori in amministrazione diretta.

5. Gli incentivi per attività tecniche si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione così come riportato all'art.113 comma 2 del Codice appalti

CAPO II-FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

ART.3-COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO

1.L'Amministrazione Comunale destina ad un "**Fondo incentivante per le funzioni tecniche**", risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A.

2.Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore competente.

3. Le somme di cui al comma 2 si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico del Comune.

5. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti al dipendente.

6. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi complementari, l'importo del fondo gravante sulla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo percepiti dallo stesso dipendente.

ART.4-PERCENTUALE EFFETTIVA DEL FONDO

1.La percentuale massima stabilita è così graduata in ragione dell'entità dell'opera o lavoro, servizio, fornitura con le esclusioni riportate all'art.2.

Lavori

a)importo a base di gara uguale o superiore ad euro 20.000,00 ed inferiore ad euro 500.000,00 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;

b)importo a base di gara uguale o superiore ad euro 500.000,00 ed inferiore ad euro 1.000.000,00 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,5%;

c)Importo a base di gara uguale o superiore ad euro 1.000.000,00 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1%;

Forniture

a)importo a base di gara uguale o superiore a 20.000,000 euro e inferiore a 40.000,00 euro l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;

b)importo a base di gara uguale o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore ad euro 209.000,00 l'incentivo è attribuito in ragione dell' 1,5%;

c)Importo a base di gara pari o superiore ad euro 209.000,00 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1%;

Servizi

a)importo a base di gara pari o superiore ad euro 20.000,00 ed inferiore a euro 209.000,00 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;

b)importo a base di gara uguale o superiore ad euro 209.000,00 ed inferiore ad euro 1.000.000,00 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,5%;

c)Importo a base di gara uguale o superiore ad euro 1.000.000,00 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1%;

CAPO III -RIPARTIZIONE DEL FONDO

ART. 5 - PERCENTUALE DESTINATA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del Capo II è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento nei successivi articoli, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione Comunale.

2. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione

elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le Amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori..

ART. 6 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

1. L'affidamento dell'attività di **responsabile unico del procedimento** (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento.

La stazione appaltante se ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nomina, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del codice.

Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

2. Gli affidamenti delle restanti attività di che trattasi sono conferiti, sentito il responsabile unico del procedimento, con determinazione del Responsabile del Settore preposto, garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

3. Lo stesso Responsabile del Settore preposto, può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.

4. L'atto di conferimento degli incarichi deve riportare:

- a) l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
- b) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;
- c) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni
- d) stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.

5. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri Settori. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Responsabile del Settore coinvolto. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

6. Partecipano alla ripartizione del fondo:

- a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **responsabile unico del procedimento (RUP)**, ai sensi dell'art. 31 del codice;
- b) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **programmazione della spesa per investimenti**, ai sensi dell'art. 21 del codice;
- c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **valutazione preventiva del progetto**, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;
- d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici** (Centrale Unica di Committenza o Comune di Fauglia);

e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto**, ai sensi dell'art. 101 del codice;

f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario**, ai sensi dell'art. 102 del codice;

g) **il personale tecnico-amministrativo** al quale formalmente è stato affidato l'incarico di **collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere**, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

ART. 7 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La ripartizione dell'80% di cui all'art. 5 comma 1 del presente Regolamento, è operata dal Responsabile del Settore preposto, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel successivo comma, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. L'incentivo è attribuito secondo le seguenti ripartizioni riportate in tabella:

LAVORI

Suddivisione dell'incentivo per le varie fasi dell'opera, lavoro	Descrizione delle varie fasi dell'opera,lavoro	Suddivisione quota incentivo per ogni singola fase ai soggetti che vi prendono parte			
		A Responsabile del Procedimento (RUP)	B Direttore dei lavori, Collaudatore	C Collab.ri tecnici	D Totale (A+B+C)
5%	Programmazione della spesa per investimenti	65%		35%	100%
15%	Validazione progetti	70%		30%	100%

20%	Controllo delle procedure di gara/invito ed esecuzione dei contratti	60%		40%	100%
45%	Direzione lavori e contabilità lavoro	25%	60%	15%	100%
15%	Collaudo statico e collaudo tecnico/ammistrativo o certificato di regolare esecuzione	40%	50%	10%	100%
100%	Totale				

SERVIZI

Suddivisione dell'incentivo per le varie Fasi del servizio	Descrizione delle varie fasi del Servizio	Suddivisione quota incentivo per ogni singola fase ai soggetti che vi prendono parte			
		A Responsabile del Procedimento (RUP)	B Direttore di esecuzione	C Collab.ri tecnici	D Totale (A+B+C)
5%	Programmazione della spesa per investimenti	65%		35%	100%
15%	Valutazione progetti	70%		30%	100%
20%	Controllo delle procedure di gara/invito ed esecuzione dei contratti	60%		40%	100%
45%	Direzione dell'esecuzione del servizio	20%	70%	10%	100%
15%	Verifica di conformità	40%	50%	10%	100%

100%	Totale				
------	---------------	--	--	--	--

FORNITURE

Suddivisione dell'incentivo per le varie Fasi della Fornitura	Descrizione delle varie fasi della Fornitura	Suddivisione quota incentivo per ogni singola fase ai soggetti che vi prendono parte			
		A Responsabile del Procedimento (RUP)	B Direttore di esecuzione	C Collab.ri tecnici	D Totale (A+B+C)
5%	Programmazione della spesa per investimenti	65%		35%	100%
15%	Valutazione progetti	70%		30%	100%
20%	Controllo delle procedure di gara/invito ed esecuzione dei contratti	60%		40%	100%
45%	Direzione dell'esecuzione della Fornitura	20%	70%	10%	100%
15%	Verifica di conformità	35%	55%	10%	100%
100%	Totale				

3. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Codice appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

4. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.

5. Nel caso di ricorso a Centrale di Committenza e ove da questa venga richiesta, la quota devoluta a tale struttura, è quella stabilita nella Convenzione sottoscritta e relativa al "controllo delle procedure di bando/invito ed esecuzione dei contratti" e comunque non potrà essere superiore ad $\frac{1}{4}$ dell'incentivo previsto dall'art.4.

6. La quota parte dell'incentivo non corrisposta al personale interno, a fronte del conferimento d'incarichi esterni o corrispondenti a specifiche prestazioni non svolte, costituiscono economie per l'Amministrazione.

7. In ragione della minore o maggiore complessità del progetto ovvero dell'impegno, è facoltà del responsabile del settore competente, dando dettagliate spiegazioni modificare le percentuali di cui al comma 2 ed essere quindi ridistribuite in maniera parametrica sulle varie figure interessate.

ART. 8 - PENALI

1. Le penali, da applicare ai soggetti incaricati per ogni singolo giorno di ritardo, sono stabilite in misura compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo spettante a i dipendenti e, comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da valutare a cura del Responsabile del settore competente o del Segretario, nel caso in cui la funzione di RUP venga svolta dal Responsabile del Settore, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

2. Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato ritardo.

3. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo non sia collegabile alle attività del personale.

ART. 9 – LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE

1. La liquidazione degli incentivi avverrà, previo accertamento positivo, mediante apposito atto assunto dal competente Responsabile del settore, nei seguenti modi:

a) per i dipendenti che svolgono le funzioni di R.U.P. e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il restante 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione o di collaudo o strumenti analoghi;

b) per i dipendenti che svolgano attività di verifica progettuale e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dall'efficacia definitiva dell'appalto, il restante 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione o di collaudo o strumenti analoghi;

c) per i dipendenti che svolgano attività di controllo delle procedure di bando o compiti da Centrale di committenza e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il restante 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione o di collaudo o strumenti analoghi;

d) per i dipendenti che svolgano attività di direzione lavori o di direzione dell'esecuzione del contratto e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dalla data di emissione dei certificati di pagamento o strumenti analoghi per almeno il 50% dell'importo dell'appalto, il restante 50%

entro sessanta giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione o di collaudo o strumenti analoghi.

2. Per i lavori di importo a base d'asta inferiore a €. 150.000,00 la liquidazione di tutte le quote relative alle prestazioni eseguite è effettuata in una unica soluzione.

3. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.

4. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti.

5. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 4 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati che comportano la necessità di varianti o incrementi di spesa.

6. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.

CAPO IV -NORME FINALI

ARTICOLO 10- EFFICACIA ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente quello vigente in precedenza e .

2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione.